

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1979, N. 76

## Contributi di gestione all'istituto per la fecondazione artificiale Lazzaro Spallanzani

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 20 Dicembre 1979)

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-12-18;76

### Art. 1.

#### Contributo regionale.

1. Al fine di sostenere l'attività dell'Istituto per la fecondazione artificiale "Lazzaro Spallanzani" con sede in Milano, la regione conferisce allo stesso:

- a) un contributo annuale di lire 10.000.000 (dieci milioni) per il funzionamento dell'ente;
- b) contributi aggiuntivi per la realizzazione di programmi straordinari relativi al patrimonio zootecnico lombardo da effettuarsi nell'ambito del territorio regionale.

2. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è erogato a seguito dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, di una relazione tecnico-finanziaria sull'attività svolta nell'anno precedente, trasmessa dall'istituto entro il 30 giugno di ogni anno. (1)

2 bis. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati a seguito della stipula di apposita convenzione tra l'istituto e la Regione. (2)



### Art. 2.(3)



### Art. 3. (3)

### Art. 4.

#### Partecipazione della regione.

1. La concessione dei contributi previsti della presente legge è disposta non appena l'istituto avrà assicurato, mediante modifica del proprio statuto, la presenza nel consiglio di amministrazione di due componenti di nomina regionale.

### Art. 5.

#### Norma finanziaria.

1. Alla determinazione della spesa relativa alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvederà annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1980, con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 .

**NOTE:**

1. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 25 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 e successivamente dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 7 febbraio 2006, n. 3.
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 7 febbraio 2006, n. 3.
3. L'articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 7 febbraio 2006, n. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione  
Lombardia